

DISCIPLINARE B.U.R.A.T.

Sommario: Art. 1 *Disposizioni generali. Principi*
 Art. 2 *Atti oggetto di pubblicazione*
 Art. 3 *Richiesta di pubblicazione. Modalità di trasmissione. Rinvio*
 Art. 4 *Tutela dei dati personali*
 Art. 5 *Gratuità delle pubblicazioni*

Articolo 1 ***(Disposizioni generali. Principi)***

1. Il presente Disciplinare, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 27 dicembre 2022 recante “*Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica – B.U.R.A.T.*”, detta disposizioni sui principi che regolano il Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico (di seguito: B.U.R.A.T.), sulle modalità di raccordo tra i soggetti richiedenti le pubblicazioni e l’Ufficio regionale competente, nonché disciplina i criteri di redazione degli atti oggetto d’inserzione.
2. Il B.U.R.A.T. è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, completezza e semplicità di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di informazione, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.
3. Il B.U.R.A.T. rappresenta lo strumento di informazione e di pubblicità legale delle Leggi regionali, dei Regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano fatti salvi gli effetti connessi ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.

Articolo 2 ***(Atti oggetto di pubblicazione)***

1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo – B.U.R.A.T. – si articola in tre distinte serie:
 - a. Ordinario: pubblicata, di norma, nella giornata di mercoledì;
 - b. Speciale: pubblicata nelle giornate di mercoledì e di venerdì; tuttavia, la pubblicazione della stessa può essere disposta in qualunque altro giorno, qualora il Presidente della Giunta regionale ne ravvisi la necessità per particolari esigenze di carattere straordinario;
 - c. Supplemento: pubblicata nelle giornate di mercoledì e di venerdì.
2. Le inserzioni particolarmente complesse per copiosità, volume e/o tecniche redazionali, nonché aventi ad oggetto una medesima tematica possono essere pubblicate mediante la predisposizione di appositi volumi della serie “Speciale” del Bollettino, recanti un sommario che indichi con chiarezza l’allocazione degli atti in esso contenuti. Le inserzioni che includono cartografie, fotogrammetrie, planimetrie, mappe, grafici o altri elaborati similari possono essere divulgate anche tramite la pubblicazione di un apposito *link* attivo e cliccabile. In tal caso, è onere del soggetto richiedente garantirne la validità e l’accessibilità nel tempo.

Articolo 3 ***(Richiesta di pubblicazione. Modalità di trasmissione. Rinvio)***

1. Gli atti per i quali è richiesta la pubblicazione sono trasmessi al competente Ufficio regionale tramite il sistema documentale, se provenienti da richiedenti interni all’Ente, o, nel caso di soggetti esterni, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato sul sito istituzionale

del B.U.R.A.T.

2. La pubblicazione avviene entro trenta giorni decorrenti dal perfezionamento dell'istanza, secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare.
3. Eventuali richieste di urgenza nella pubblicazione necessitano di adeguata motivazione, al fine di consentire una corretta attività di programmazione. Tali richieste comportano la riduzione del termine di pubblicazione a venti giorni, decorrenti, in ogni caso, dal perfezionamento dell'istanza da pubblicare e sono presentate mediante l'apposito Allegato 4 (Modulo di richiesta di pubblicazione urgente) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponibile sul sito istituzionale del B.U.R.A.T.
4. La redazione dell'atto/documento oggetto di pubblicazione, per esigenze di uniformità avviene, preferibilmente, secondo i criteri redazionali di cui all'Allegato 2 (Criteri redazionali atti della Regione e degli Enti regionali) e all'Allegato 3 (Criteri redazionali atti altri Enti), approvati con D.G.R. 705 del 22 novembre 2022, parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare.
5. La pubblicazione avviene in forma integrale ovvero per estratto, sulla scorta delle indicazioni e motivazioni rese da parte dei richiedenti l'inserzione.
6. Ferma l'indicazione degli atti da pubblicare di cui all'articolo 2 di cui alla Legge regionale n. 36 del 27 dicembre 2022, rubricato "Articolazione del B.U.R.A.T.", le inserzioni avvengono, su richiesta delle strutture regionali ovvero di soggetti esterni, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale.
7. Non sono prese in carico richieste di pubblicazione presentate in formato diverso dal pdf/a (formato editabile), salvo casi eccezionali, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii. In ogni caso, è inammissibile la richiesta di pubblicazione in estensione word e/o altra diversa dal pdf, nonché con formati diversi dall'A4.
8. L'inserzione è presentata con apposita richiesta di pubblicazione da compilarsi, da parte del richiedente Allegato 1 (Richiesta di pubblicazione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i seguenti elementi:
 - a. carta intestata
 - b. indicazioni del richiedente – riportare i dati identificativi completi del soggetto che richiede la pubblicazione, comprese eventuali informazioni di contatto e/o della Società;
 - c. oggetto della richiesta di pubblicazione – specificare l'oggetto per cui si richiede la pubblicazione;
 - d. denominazione dell'atto/documento – indicare in maniera chiara la denominazione di cui si richiede la pubblicazione, corrispondente alla documentazione trasmessa a tale scopo;
 - e. indicazione, in caso di molteplici atti/documenti da pubblicarsi, dell'ordine di pubblicazione;
 - f. l'inserzione oggetto di pubblicazione è firmata digitalmente dal soggetto cui è riconducibile la paternità dell'atto ovvero da altro soggetto in possesso di procura/delega, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali;
 - g. imposta di bollo (se dovuta) - i soggetti obbligati provvedono al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di esenzione, è necessario indicare la normativa di riferimento Allegato 5 (Dichiarazione assolvimento Imposta di bollo), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - h. attestazione sulla trasparenza e riservatezza dei dati contenuta all'interno dell'Allegato 1;
 - i. firma digitale – la richiesta è sottoscritta con firma digitale, garantendo così la validità e l'autenticità del documento.

Articolo 4
(Tutela dei dati personali)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza, l'inserzione per cui è richiesta la pubblicazione è trasmessa dal soggetto richiedente all'Ufficio regionale competente, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento U.E. n. 679 del 27 aprile 2016, e, più in generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza.

Articolo 5
(Gratuità delle pubblicazioni)

1. Con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 36 del 27 dicembre 2022, in applicazione del principio di sussidiarietà, di solidarietà e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, oltre che di semplificazione dei procedimenti, è stata prevista la gratuità delle inserzioni degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, fatto salvo l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo, per i soggetti tenuti allo stesso come disciplinato dal D.P.R. 642 del 1972 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

- 1) Allegato 1 "Richiesta di pubblicazione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali";
- 2) Allegato 2 "Criteri redazionali atti della Regione e degli Enti regionali";
- 3) Allegato 3 "Criteri redazionali atti altri Enti";
- 4) Allegato 4 "Modulo di richiesta di pubblicazione urgente";
- 5) Allegato 5 "Dichiarazione assolvimento Imposta di bollo".